

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	249
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della Banda del Corpo della Guardia di finanza (468)	249
PRESIDENTE	249, 250
TUDISCO, <i>Relatore</i>	249
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario (467)	250
PRESIDENTE	250, 251
PESENTI, <i>Relatore</i>	250, 251
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	250, 251
TUDISCO	250, 251
CORBINO	251
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	251

Malfa, Martinelli, Menotti, Mussini, Nicoletto, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Schiratti, Scoca, Sullo, Tudisco, Turnaturi e Vicentini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Malvestiti, e per le finanze, Castelli Edgardo e Colitto.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Chieffi, Dugoni, Mannironi e Troisi.

Discussione del disegno di legge: Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della Banda del Corpo della guardia di finanza. (468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della Banda del Corpo della guardia di finanza ». Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Tudisco, Relatore, ha facoltà di riferire.

TUDISCO, *Relatore*. Il disegno di legge non ha bisogno di molti chiarimenti; si tratta di un provvedimento che si vuole adottare per una uniformità con altri Corpi ed Armi. Esso, inoltre, non porta alcun onere allo Stato.

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Corbino, De Palma, Farini, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, La

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il maestro direttore del Corpo musicale della guardia di finanza consegue l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.

« Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico e di collocamento a riposo del suddetto maestro direttore ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario. (467).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge:

« Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario ».

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Pesenti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PESENTI, Relatore. Il provvedimento in esame stabilisce una proroga, per quest'anno, delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, le quali stabilivano la possibilità di applicare un diritto di contingenza che, nel complesso, non doveva superare l'importo di lire 1,50 per cento, sui mutui concessi dagli istituti di credito fondiario. A dire il vero, qui si tratta di prorogare un provvedimento che praticamente ha tuttora corso, anche se col 31 dicembre 1948 esso è venuto a scadere.

Io, personalmente, mentre posso comprendere i motivi che giustificarono nel 1946 questo diritto di contingenza in quanto che allora, data la inflazione in corso, molti mutui venivano riscattati e v'erano altresì mutui su cui gravavano anche diritti che andavano da lire 0,40 a lire 0,60 per cento (gli istituti

di credito fondiario si trovavano in una certa situazione di crisi di bilancio) debbo però rilevare che ora questa crisi, è stata in parte superata dal fatto che molti di quei vecchi mutui sono stati estinti e che i nuovi vengono ad adeguarsi al nuovo valore della moneta. Perciò, se bastava allora quel 0,60 per cento, dovrebbe a maggior ragione bastare anche adesso. Perché, dunque, si deve prorogare questo diritto di contingenza, data l'attuale situazione del mercato?

D'altra parte, ritengo che la proroga di questo aumento sia in contrasto con una certa politica generale che mi sembra si stia ora adottando, e cioè quella di ridurre il costo del denaro. Quindi la mia prima impressione era che si dovesse dare parere sfavorevole al provvedimento in questione.

Sta però di fatto che, attualmente, anche se il diritto di contingenza è scaduto, viene applicato ugualmente, e siamo già quasi alla fine del primo semestre del 1949; d'altra parte, dato il fatto di voler estendere agli istituti di credito fondiario le operazioni di credito edilizio, e dato che ai nuovi mutui non verrebbe applicata questa facoltà, mi pare che si possa tuttavia dare l'approvazione a questo disegno di legge; sempre però con l'avvertenza che il termine sia effettivamente quello del 31 dicembre 1949, e che, eventualmente, si raccolgano tutte le norme che estendono agli Istituti di credito fondiario anche le operazioni di credito edilizio, come pure la concessione in materia di costruzione di case popolari, ecc.

Si tratterà di rivedere, quindi, tutta la materia, in modo da tener conto della nuova situazione creatasi in questo campo; anche perché, se si dovesse giungere a quella riforma agraria di cui attualmente si parla, gli istituti di credito fondiario dovrebbero assumere una certa importanza al riguardo.

Con questa avvertenza, che si tratti cioè soltanto di una proroga per il corrente anno, mi pare che il provvedimento possa essere accettato.

MALVESTITI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Faccio presente alla Commissione che il Governo, prima della fine dell'anno, si ripromette di rivedere tutta questa materia.

TUDISCO. Vorrei aggiungere che, per la questione del diritto di contingenza, è necessario che per quanto riguarda gli istituti di credito fondiario il diritto stesso non si limiti preventivamente nel tempo giacché la questione fondamentale è quella di conoscere

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

re quale sia la massa di capitali investiti e a quanto ammontino le spese di amministrazione di detta massa di capitali.

Mentre una volta erano investiti 3 o 400 milioni di lire per crediti fondiari e le spese di gestione potevano aggirarsi intorno alle 3 o 400 mila lire, oggi per le spese di gestione, personale, ecc. siamo su un ammontare di qualche miliardo di lire mentre il capitale investito è rimasto quello originario.

È vero che non si applica più la contingenza alla nuova massa di investimento, ma non credo opportuno che si limiti l'applicazione di essa in un tempo futuro. Occorre che ciò sia riveduto secondo un principio di equità.

PESENTI, *Relatore*. Osservo che la crisi derivò in passato dal fatto che ci si trovava di fronte ad un valore di capitali che rifletteva la vecchia situazione monetaria mentre le spese di gestione sono andate continuamente aumentando; però mi è stato assicurato che vi sono stati dei riscatti notevoli e che i vecchi mutui non raggiungono la cifra di 3 miliardi di lire.

I nuovi mutui verranno stabiliti sul nuovo valore della moneta. Perciò questa crisi, dovuta alla situazione inflazionistica, sta per essere superata ed anzi, pare superata, dati i riscatti è data la nuova situazione monetaria.

Quale potrà essere il diritto di provvigione da stabilire? È chiaro che si dovrà esaminare se questi diritti devono rimanere quali erano prima o debbano avere una nuova cifra.

PRESIDENTE. Mi pare che le due proposte siano divergenti. Quella dell'onorevole Relatore sarebbe di autorizzare la proroga fino al 31 dicembre 1949, quella dell'onorevole Tudisco tenderebbe a stabilire il diritto di contingenza fino all'esaurimento dei vecchi mutui.

TUDISCO. La mia proposta è giustificata non fosse altro perché noi non abbiamo elementi precisi per quanto riguarda il residuo dei mutui non riscattati.

L'incertezza di oggi l'avremo anche domani se non saranno portati elementi probatori per cui la proroga non si debba più concedere.

Questo vincolo della volontà nel futuro, quando non abbiamo elementi sufficienti, non mi pare aderente all'interesse del credito.

CORBINO. Credo si possa trovare una via di mezzo tra le due tesi e in questo senso vorrei pregare il Governo, nell'ipotesi in cui ritenga necessario di rinnovare anche per il

1950 l'autorizzazione di applicare questo diritto di contingenza, che il relativo provvedimento venga presentato, non come questa volta, quando già sono passati 5 mesi da che il diritto è praticamente applicato, ma entro il mese di novembre, e, possibilmente, con qualche elemento statistico che ci consenta di vedere se sia il caso di concedere o no la proroga.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che sia questo il voto dell'onorevole Pesenti.

PESENTI, *Relatore*. Infatti: non proroga ma riesame della situazione.

CORBINO. Se il Governo ritiene si debba prorogare il provvedimento anche per il 1950, lo chieda entro il 1949 e non venga a chiederlo nel maggio del 1950.

PRESIDENTE. In questo modo, effettivamente, si potrebbero conciliare le tesi dell'onorevole Tudisco e dell'onorevole Pesenti.

Comunque il Governo potrà tener conto delle osservazioni fatte dai colleghi.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

ART. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1949

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario » (467):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della Banda del Corpo della guardia di finanza » (468):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI